

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 LUGLIO 2015

(proposta dalla G.C. 9 luglio 2015)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRO' Gioacchino	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	DELL'UTRI Michele	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	FERRARIS Giovanni Maria	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	FURNARI Raffaella	RICCA Fabrizio
BERTHIER Ferdinando	GENISIO Domenica	SBRIGLIO Giuseppe
BERTOLA Vittorio	GRECO LUCCHINA Paolo	SCANDEREBECH Federica
CARBONERO Roberto	LA GANGA Giuseppe	TROIANO Dario
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	TROMBOTTO Maurizio
CASSIANI Luca	LOSPINUSO Rocco	VENTURA Giovanni
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente, n. 34 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: CERVETTI Barbara Ingrid - CURTO Michele - LATERZA Vincenzo - LIARDO Enzo - MARRONE Maurizio - TRONZANO Andrea.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE INDIRIZZI E ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

Proposta dell'Assessore Passoni.

L'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

L'articolo 1, comma 669, Legge 147/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. f) Decreto Legge 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.

L'articolo 1, comma 675, Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

La definizione delle aliquote della TASI per le diverse categorie di contribuenti deve, quindi, necessariamente essere correlata alla definizione delle corrispondenti aliquote IMU per il corrente anno, sostanzialmente invariate rispetto al 2014.

La TASI, quindi, si pone in stretta connessione con l'IMU tanto che il Comune è tenuto a rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

La Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 676 e 677 Legge 147/2013, così come modificati dall'articolo 1, comma 679, Legge 190/2014) ha stabilito l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, prevedendo che per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non potesse eccedere il 2,5 per mille.

Tale disciplina avrebbe comportato l'obbligo di versamento anche per quei contribuenti che, grazie alle detrazioni vigenti ai fini IMU, negli scorsi anni non avevano versato l'imposta, con particolare riferimento alle famiglie numerose residenti in abitazioni con rendita catastale medio bassa.

Per tale motivo il Decreto Legge n. 16/2014 convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014 ha introdotto la possibilità di prevedere un sistema di detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sulla TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. In particolare è stata introdotta la possibilità di prevedere aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate.

Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente esercitata con l'applicazione dell'IMU (10,6 per mille per gli altri fabbricati, 7,6 per mille per gli usi gratuiti, 5,75 per mille per gli alloggi locati con contratti agevolati) si ritiene equo ed opportuno non applicare la TASI alle categorie di immobili soggetti a IMU, prevedendo un azzeramento delle aliquote TASI per tali immobili, fatte salve eventuali variazioni che si rendessero necessarie in sede di approvazione del bilancio al fine di salvaguardarne l'equilibrio.

Per quanto attiene alle abitazioni principali, alle quali fino al 2013 veniva applicata l'aliquota del 5,75 per mille, occorre determinare, analogamente al 2014, un sistema di aliquote e detrazioni tali da garantire i necessari equilibri di bilancio nel pieno rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, sopra citato nonché dal Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78.

Viste le entrate relative al tributo registrate nel 2014 ed al fine di garantire il pieno rispetto del principio di cui sopra, si conferma l'applicazione dell'aliquota TASI pari al 3,3 per mille per le abitazioni principali ed assimilate, prevedendo le medesime detrazioni del 2014 legate alla rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale:

- Euro 110,00 per gli immobili con una rendita catastale fino a Euro 700,00;
- Euro 0,00 per tutti gli altri immobili con una rendita catastale superiore.

Si conferma altresì l'applicazione di una detrazione pari a Euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento condiviso e/o congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno, a condizione che il figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o l'altro genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione ad un solo genitore nel caso in cui l'altro genitore non possa usufruirne in tutto od in parte.

Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi".

Per gli altri fabbricati, diversi dall'abitazione principale, si conferma l'azzeramento dell'aliquota, mentre in relazione alla particolare fattispecie dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati) si conferma l'applicazione dell'aliquota di base della TASI, pari all'1 per

mille.

Infine si conferma la quota a carico dell'occupante, prevista dall'articolo 1, comma 681, della Legge 147/2013, nella misura del 10% evidenziando che l'azzeramento dell'aliquota sui fabbricati diversi dall'abitazione principale determina un'assoluta marginalità di questa applicazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 682, Legge 147/2013 è necessario procedere all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi (Euro)
Servizi di polizia municipale	70.000.172
Manutenzione suolo pubblico	3.769.692
Manutenzione verde pubblico	9.540.699
Illuminazione pubblica	17.572.486
Arredo urbano e pianificazione del territorio	8.883.598
Gestione dei lavori pubblici	8.822.078
Gestione infrastrutture, mobilità e semafori	11.437.861
Gestione fontanelle	952.515
Totale	130.979.101

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare le aliquote della tassa sui servizi indivisibili TASI, così come definite nel prospetto "TASI - Aliquote e detrazioni" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili;

- 2) per le abitazioni principali vengono definite le seguenti detrazioni:
- Euro 110,00 per gli immobili con una rendita catastale fino ad Euro 700,00;
 - Euro 0,00 per tutti gli altri immobili con una rendita catastale superiore.
- Viene inoltre stabilita per gli immobili adibiti ad abitazione principale la detrazione nella misura di Euro 30,00 per ciascun figlio di età minore a 26 anni presente nel nucleo familiare.
- In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento condiviso e/o congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno, a condizione che il figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o l'altro genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione ad un solo genitore nel caso in cui l'altro genitore non possa usufruirne in tutto o in parte;
- 3) di dare atto che le aliquote approvate nella presente deliberazione relativamente alla TASI, decorrono dal 1 gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.;
- 5) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TASI;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE
AL BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE
PATRIMONIO E DECENTRAMENTO
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
IMPOSTA UNICA COMUNALE
F.to Rinaldi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ferraris Giovanni Maria

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 24

VOTANTI 23

ASTENUTI 1:

Lospinuso Rocco

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 1:

il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ferraris Giovanni Maria

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 23

VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

E' allegato al presente provvedimento il seguente:

allegato 1.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Cuntrò
